



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
EX DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

Alla REGIONE CAMPANIA

D.G. Politiche agricole, alimentari, forestali
Via G. Porzio – C.D. Isola A6
80143 NAPOLI

PEC : dg.500700@pec.regione.campania.it

E p.c.

M Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo
Sede

OGGETTO: nota prot. PG/2024/0093398 del 21 febbraio 2024 in punto di perdurante validità della qualifica di Guardia volontaria di vigilanza venatoria dei soci delle Associazioni venatorie non inserite nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Si fa riferimento alla nota di codesta Direzione Generale prot. PG/2024/0093398 del 21 febbraio u.s., trasmessa a questo Ministero mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale, premesso che l'art. 27 comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992 attribuisce la vigilanza sull'applicazione della Legge medesima e delle leggi regionali in materia, fra gli altri, "*alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ... presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ...*" e che il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° agosto 2023 n. 0404254, nel definire la composizione del suddetto Comitato, individua, fra i suoi membri, i soggetti designati dalle sole Associazioni venatorie Federcaccia, A.N.L.C. ed Enalcaccia, si chiede un parere sui seguenti aspetti:

1. se è possibile ammettere agli esami di idoneità alla qualifica di *Guardia Venatoria Volontaria* soci appartenenti ad Associazioni venatorie non presenti nell'attuale Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
2. se per i soci appartenenti ad Associazioni venatorie non presenti nell'attuale Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è possibile procedere al rinnovo dei decreti dirigenziali con i quali è stata concessa la qualifica di *Guardia Venatoria Volontaria*, atteso che tali provvedimenti hanno durata biennale;
3. se le Guardie Venatorie Volontarie appartenenti ad Associazioni non presenti nell'attuale CTFV Nazionale possono continuare a svolgere le attività di vigilanza venatoria almeno fino a scadenza del provvedimento di nomina.

Al riguardo, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si prende atto della problematica posta, sulla quale si sta valutando la proponibilità di un intervento legislativo *ad hoc* di innovazione normativa per adeguare la Legge n. 157/1992 a maggior chiarimento delle modifiche intervenute nella composizione del Comitato faunistico venatorio.

Ciò detto, fermo restando che esula dalle attribuzioni di questo Ministero ogni attività interpretativa con valenza *erga omnes* delle vigenti disposizioni di diritto, essendo invero questa di spettanza esclusiva del potere legislativo o, in sede contenziosa, dell'autorità giudiziaria, e che comunque all'Autorità amministrativa precedente compete, nell'ambito delle sue specifiche potestà, anche l'interpretazione delle norme della cui applicazione si tratta, si ritiene opportuno offrire, esclusivamente in un'ottica di cooperazione fra pubblici poteri e senza alcun intento precettivo ovvero conformativo della futura azione amministrativa di competenza di codesta Regione, uno spunto di riflessione nei termini che seguono.

Il citato art. 27 comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992 sembra riconnettere l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria, più che al dato subiettivo contingente dell'appartenenza ad una Associazione venatoria, a quello obiettivo del possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi dell'art. 133 e dell'art. 138 del TULPS,



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
EX DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

tanto è vero che l'ultimo periodo della norma stessa testualmente recita che la vigilanza venatoria compete ai volontari cui "... *sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*".

Se, dunque, un soggetto è in possesso di siffatta qualifica ovvero dispone dei titoli necessari per vedersela attribuita, la stessa sembrerebbe abilitarlo all'esercizio della vigilanza venatoria a prescindere dalle vicende attinenti alla Associazione venatoria cui sia iscritto e, per converso, solo il venir meno delle condizioni contemplate dal TULPS per il possesso della qualifica di guardia giurata sembrerebbe legittimare la revoca del relativo provvedimento attributivo, così come solo la carenza *ab origine* di quelle condizioni potrebbe giustificare il rifiuto.

Fermo quanto sopra, si rileva che lo scopo perseguito con la ricostituzione del CTFVN è stato quello di offrire al Ministero la sede tecnico-scientifica consultiva più idonea ad affrontare le problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica omeoterma e all'esercizio dell'attività venatoria, siccome intimamente connesse alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, elevati a valore primario dell'ordinamento dall'art. 9 Cost.

Su tale assunto, l'art. 27 comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, laddove affida la vigilanza venatoria, fra gli altri, "*alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie ... presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ...*", può essere ragionevolmente interpretato nel senso che non conta tanto la fattuale e formale presenza di una Associazione, tramite un suo rappresentante, in seno al Comitato, quanto sia sufficiente la qualifica di Associazione venatoria nazionale riconosciuta, che astrattamente, come detto, ai sensi dell'art. 8 della stessa Legge, legittima alla designazione di un proprio delegato nel Comitato.

Si ritiene, quindi, che non sia dovuto un annullamento in autotutela dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di guardia venatoria volontaria già rilasciati, non ravvisandosi una illegittimità sopravvenuta degli stessi, né un vizio automatico delle verbalizzazioni redatte dalle guardie venatorie e delle conseguenziali sanzioni già adottate, che potrebbero essere rimosse solo in seguito a rituale e tempestiva impugnazione degli interessati.

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005